

PARTECIPAZIONE AL PROCESSO E CONTRADDITTORIO UNA ESEMPLARE LEZIONE DI METODO

di Renzo Orlandi

(Professore ordinario di Diritto processuale penale,
Università di Bologna)*

1. In questa gradevole riunione torinese, organizzata per festeggiare gli ottant'anni di Mario Chiavario, mi è stato chiesto di fare il contro-canto a Serena Quattrocchio, parlando di "*Partecipazione al processo e contraddittorio*". Prima però di adempiere a questo compito, desidero fare qualche osservazione sul volume dalla cui articolazione tematica gli organizzatori (*rectius*, le organizzatrici) hanno tratto ispirazione per titolare le sessioni di questo incontro.

Processo e garanzie della persona è un'opera decisamente fortunata. Una fortuna ampiamente meritata. Un bel titolo, innanzitutto: semplice, espressivo, promettente. E, quel che davvero conta, capace di mantenere anche più di quel che promette. Molte delle posizioni e delle tesi ivi sostenute possono apparire oggi scontate: non lo erano affatto quando il libro uscì nella prima edizione del maggio 1976. Gli anni '70 li ricordo bene: furono assai fecondi per la cultura giuridica, non solo penalistica. Anni di rilettura critica di norme legislative, in larga parte di marca autoritaria, alla luce di principi sovra-legali dal grande potenziale "liberatorio".

Una leva di giovani studiosi del processo penale si era andata affermando in quegli anni sotto il segno di una costituzione già in vigore da un quarto di secolo, ma ancora inattuata: penso principalmente a Ennio Amodio, Vittorio Grevi, Massimo Nobile, Metello Scaparone. Orbene, Mario Chiavario occupa un posto a parte, in quel rinnovato panorama accademico: all'attenzione verso i principi costituzionali egli aggiunge una raffinata sensibilità per principi fissati in fonti internazionali.

C'è una frase rivelatrice, a questo proposito, nell'Avvertenza alla prima edizione di *Processo e garanzie*: «Le Carte internazionali dei diritti dell'uomo [sono] qui prese in considerazione indipendentemente dagli interrogativi che tuttora si agitano, circa il grado della loro "efficacia giuridica" e [sono] viste piuttosto come indici particolarmente significativi della sensibilità giuridica contemporanea».

Ci voleva un bel coraggio, in quell'epoca, a "prendere sul serio" principi tanto solenni quanto assenti dal dibattito dottrinale proprio per la loro efficacia blanda ed

* *Discussant* dell'intervento della prof. Serena Quattrocchio.

incerta.

Le tre edizioni di *Processo e garanzie* (1976, 1982, 1984) hanno premiato quel coraggio: hanno offerto agli studiosi italiani angolazioni inedite dalle quali guardare al fenomeno processuale e alle corrispondenti normative.

La già citata avvertenza alla prima edizione rivela che il libro nasce dagli «“Appunti” occasionati da lezioni e seminari tenuti nella Facoltà pisana di Giurisprudenza». Un’opera manualistica, vien da pensare. Ma è ben altro. O, meglio, non è solo questo.

Sappiamo che il costume accademico è solito classificare i manuali fra i “prodotti” di scarso valore scientifico, in ragione del loro carattere prevalentemente compilativo, tant’è vero che – con scelta a mio avviso discutibile – il loro valore in termini di “qualità della ricerca” è pari a zero (quanto meno nell’ateneo bolognese). Ebbene, *Processo e garanzie* è ben più che un manuale compilativo. L’autore vi applica un metodo nuovo, particolarmente proficuo sia per lo studente sia per il cultore del diritto processuale disposto a ricevere la lezione. Classifichiamola pure fra i manuali, ma fra quelli di elevato valore scientifico.

In *Processo e garanzie*, Mario Chiavario mette a frutto le conoscenze e abilità interpretative maturate con la precedente monografia su *La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale* (Milano 1969). Quel lavoro gli permette di guardare alla normativa processuale italiana, valorizzando principi scolpiti in formule testuali diverse da quelle presenti nella nostra carta costituzionale.

La maggior parte dei (giovani) processualisti italiani dell’epoca conduceva una critica della legislazione vigente alla luce principalmente del diritto di difesa (art. 24 comma 2 cost.), oltre che del principio di eguaglianza (art. 3), dei diritti inviolabili di libertà (artt. 13-15) e della presunzione di innocenza (art. 27 comma 2). Chiavario aggiunge la prospettiva del *fair trial*, con la maggior ricchezza di ingredienti enunciata nell’art. 6 CEDU.

Ho avuto occasione più volte, in pubblico e in privato, di ricordare questo merito che la dottrina processualistica italiana gli deve riconoscere. Con un esercizio a mio avviso eccessivo di onestà intellettuale, Mario Chiavario si è sempre schermato dicendo che il merito di aver per primo valorizzato l’approccio “convenzionale” (= calibrato sui principi CEDU) agli istituti processuali penali andava riconosciuto a Virgilio Andrioli, non a lui.

In effetti, Andrioli, affidatario per un anno (1964/65) del corso di procedura penale nella facoltà giuridica fiorentina, aveva pubblicato una dispensa (*Appunti del corso di Procedura penale*, Napoli, Jovene, 1965) contenente, nelle pagine iniziali, un’articolata illustrazione delle fonti normative processuali penali: ampio spazio era

dedicato proprio alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla sua collocazione nel contesto internazionale, agli organi che essa istituiva (Commissione europea; Corte europea dei dir. umani), all'efficacia giuridica delle clausole convenzionali, nonché ai principi in tema di libertà personale (art. 5), alla pubblicità delle udienze (art. 6, n. 1), all'*in dubio pro reo* (art. 6 n. 2) e al giusto processo (art. 6 n. 3).

Indubbiamente, gli *Appunti* di Andrioli – raccolti con ammirevole sinteticità dai suoi studenti – offrivano spunti di straordinario interesse per il cultore della procedura penale. Tuttavia – anche in considerazione della loro limitatissima circolazione – sarebbero rimasti inaccessibili alla vasta platea degli studiosi, se qualcuno non li avesse sviluppati dallo stato embrionale nel quale si trovavano e ne avesse fatto oggetto di una trattazione all'altezza delle esigenze della dottrina processualpenalistica. E questo qualcuno – non c'è dubbio – è stato Mario Chiavario.

2. Il valore aggiunto del segnalato approccio “convenzionale” è apprezzabile sotto più profili. Innanzitutto, chi guarda al diritto processuale interno dall'angolazione della CEDU finisce ben presto per scoprire – attraverso l'applicazione giurisprudenziale dei relativi principi – l'esistenza di altri ordinamenti retti da regole processuali diverse dalle nostre, ma alle prese con problemi non dissimili da quelli che quotidianamente si agitano nelle corti e nei tribunali di casa nostra.

Di qui un impulso naturale alla comparazione, facilitata anche dalla circostanza che la Corte di Strasburgo premette alle proprie decisioni un'accurata descrizione delle situazioni normative tipiche degli Stati citati in giudizio. E lo stesso valeva per la Commissione europea, finché ha operato come filtro di ammissibilità dei ricorsi per asserita violazione delle norme CEDU.

Non a caso, Mario Chiavario è fra i rari processualisti della sua generazione ad aver coltivato la comparazione con ordinamenti processuali stranieri e ad aver intrattenuto rapporti di scambio e collaborazione con studiosi, specialmente in area neo-latina.

Non solo. *Processo e garanzie* valorizza anche la comparazione per così dire “interna” all'ordinamento italiano, mettendo a confronto istituti e categorie concettuali della procedura penale e di quella civile. Pure questo può essere considerato un effetto dell'approccio “convenzionale”, giacché taluni principi CEDU valgono per entrambi i settori dell'esperienza processuale e il confronto fa risaltare le peculiarità dell'uno e dell'altro, con significativi progressi sul piano dottrinale della intima comprensione degli istituti.

L'approccio “convenzionale” assicura poi il vantaggio di uno sguardo sulla normativa penale e processuale interna, straniato per effetto della dislocazione del punto di vista. Lo si è già accennato, ma vale la pena ribadirlo. L'aver assunto il punto

di vista della CEDU ha consentito, ad esempio, di tematizzare – già nella prima edizione di *Processo e garanzie*, cap. 3°, p. 25 ss.) – la questione dei limiti per così dire sostanziali da assegnare alla “materia penale” (*criminal offence, matière pénale*), mettendo in guardia contro i rischi di truffa delle etichette insiti nelle scelte di politica criminale dei diversi Stati: e questo, val la pena notare, prima che la Corte di Strasburgo prendesse posizione ufficiale, al riguardo, con la nota decisione *Engel and Others v. The Netherlands* (8 giugno 1976), così frequentemente citata anche nei dibattiti odierni. E ancora, proseguendo nell’esemplificazione: l’aver passato il codice di rito penale italiano al setaccio dei principi enunciati nella CEDU, ha favorito una riflessione originale, illuminata da espressioni linguistiche e corrispondenti concetti giuridici formulati lì in maniera diversa e, quasi sempre, più analitica di quelli in uso nella nostra costituzione a tutela degli stessi diritti individuali.

Oggi la differenza (di linguaggio e di concetti) è meno percepibile, sia perché la revisione costituzionale dell’art. 111 (commi 2 e 3) ha travasato quasi letteralmente una parte cospicua dell’art. 6 CEDU; sia perché – più in generale – i concetti della Convenzione sono divenuti familiari e d’uso quotidiano, grazie alla crescente importanza che la giurisprudenza di Strasburgo ha avuto e sta avendo nell’evoluzione recente del complessivo panorama del nostro diritto penale e processuale; sia, infine, perché la dottrina (e, *in primis*, proprio Mario Chiavario) ha contribuito a diffondere una cultura dei diritti ispirata a quella Convenzione.

3. Il capitolo intitolato “*Partecipazione al processo e contraddittorio*” che compare nell’edizione 1984 di *Processo e garanzie* documenta in maniera esemplare la novità metodologica derivante dall’accennato approccio “convenzionale”. Sentendo riecheggiare quel titolo, vien spontaneo pensare al diritto dell’imputato di presenziare al procedimento giudiziario che lo riguarda; vien così spontaneo pensare ai temi dell’assenza volontaria e della contumacia, con il corredo di avvisi, comunicazioni, notificazioni che li accompagnano.

All’esame di queste situazioni si è infatti limitata Serena Quattrocchio, con una scelta ampiamente giustificata dal problematico rapporto che questa parte del nostro diritto processuale penale ha sofferto rispetto all’art. 6 CEDU, quanto meno a partire dalla decisione *Colozza c. Italia* (1985). Alla completa ed accurata analisi della collega Quattrocchio non ho nulla da aggiungere, né da obiettare.

Preferisco richiamare l’attenzione sulla particolare ampiezza di significato che Mario Chiavario ha inteso assegnare all’espressione “*Partecipazione al processo e contraddittorio*”. Il capitolo che porta quel titolo è il più lungo del volume: consta di 24 paragrafi, uno solo dei quali (il 19°) dedicato alle figure dell’assenza e della contumacia. Tutti gli altri toccano argomenti centralissimi nella riflessione del

processualista, ma che l'approccio tradizionale tenderebbe a classificare come situazioni soggettive separate, meritevoli di essere analizzate distintamente: dal principio *audiatur et altera pars*, alla parità delle armi fra accusa e difesa; dalla partecipazione consapevole al processo, alla capacità mentale dell'imputato; dal diritto a conoscere i termini dell'accusa in tempi possibilmente rapidi e linguisticamente comprensibili, al diritto all'assistenza tecnica; dal diritto a partecipare attivamente alla formazione della prova, al diritto di controinterrogare i testi a carico; dal diritto al silenzio (come diritto di non collaborare con l'autorità giudiziaria *contra se*), al rifiuto di sottoporsi a pratiche istruttorie o investigative (quali ricognizioni personali, prelievi etc.).

Ciò che salta all'occhio leggendo questo capitolo è l'intima connessione fra tutte le situazioni esaminate. Una connessione favorita proprio dal modo in cui l'art. 6 CEDU è stato concepito. La bravura nel redigerlo è stata quella di assumere la struttura di quell'art. 6 come chiave di lettura della normativa processuale penale italiana. Una scelta che ha permesso a Mario Chiavario di unire sotto l'ampio concetto di "partecipazione al processo" una molteplicità di diritti individuali che l'esegesi tradizionale avrebbe colto come entità frammentarie.

È evidente l'avanzamento che una simile lettura della normativa processuale interna ha segnato sul piano pratico e dottrinale. Figure e situazioni che apparivano scollegate hanno acquistato nuova fisionomia e si sono prestate a entrare in una rinnovata costruzione sistematica, utile sia allo studioso sia all'interprete. Il fatto che quei nessi fra i ricordati diritti individuali siano oggi visibili e appaiano addirittura scontati, non deve farci scordare che sono diventati tali perché qualcuno ha avuto la capacità di evidenziarli.